



1ª EDIZIONE

A CURA DI
ARTURO MANIACI

MANUALE DI DIRITTO CIVILE

PER LA PREPARAZIONE DI CONCORSI ED ESAMI

**Corredato con domande di approfondimento, risposte ragionate
e focus giurisprudenziale**

LEX IURIS®
EDITORE

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail <autorizzazioni@clearedi.org> e sito web <www.clearedi.org>.

Legodigit S.r.l. – Via Galileo Galilei, 15/1 – 38015 Lavis (TN)

LEX IURIS*
EDITORE

ISBN volume 979-12-80563-14-9

2022 © Lex Iuris S.r.l.

40125 Bologna – Santo Stefano, 38 – Tel. 051-9914001

www.lexiuris.it • info@lexiuris.it

Disciplina
antiusura ed
interessi moratori

plicabilità o meno della disciplina antiusura **anche agli interessi moratori**, oltre che a quelli corrispettivi. Le Sezioni Unite del 2020 hanno affermato l'applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori, in quanto volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto di mutuo.

2. I contratti bancari: nozioni introduttive (di Arturo Maniaci)

Nozione e
caratteri comuni

I **contratti bancari** sono quei **contratti stipulati da una banca nell'esercizio dell'attività bancaria**, per tale intendendosi l'attività consistente essenzialmente nella raccolta del risparmio e nella erogazione del credito, nonché nel compimento di operazioni bancarie (stipulazione di contratti di *leasing* o di *factoring*, concessione di garanzie del credito, ecc.) e servizi bancari (emissione di assegni e di carte di credito, gestione di sportelli per versamenti e prelevamenti, custodia di valori, locazione di cassette di sicurezza, ecc.).

Si possono, quindi, configurare **contratti necessariamente bancari**, la cui stipulazione è cioè riservata alle banche (ad es. l'apertura di credito o lo sconto bancario), **contratti occasionalmente (o eventualmente) bancari**, che la banca può cioè stipulare, così come possono essere stipulati da altri soggetti (come ad es. il mutuo), nonché **contatti stipulati da banche, ma non bancari** (come ad es. la locazione di un immobile adibito a luogo di svolgimento di attività bancaria o la consulenza informatica strumentale allo svolgimento di servizi bancari).

Tutti i contratti bancari, che ricomprendono le prime due categorie appena viste, presentano alcune caratteristiche comuni:

- 1) sono **contratti standard**, di massa, di serie o per adesione, in quanto predisposti unilateralmente dalla banca (con conseguente applicazione degli artt. 1341, 1342 e 1370 c.c.);
- 2) sono contratti per la cui stipulazione è richiesta, di regola, sia la **forma scritta *ad substantiam*** sia la **consegna di una copia al cliente** (v. art. 117 T.U.B.);
- 3) comportano **obblighi di trasparenza, pubblicitari e informativi** a carico della banca (v. artt. 116, 117 e 119 T.U.B.);
- 4) sono contratti, di regola, **di durata**, in cui l'esercizio della facoltà di modificarne unilateralmente il contenuto (c.d. *ius variandi*), eventualmente attribuita alla banca dal contratto, è soggetta a **rigorosi limiti formali e sostanziali** (v. art. 118 T.U.B.);
- 5) sono contratti la cui eventuale **nullità opera soltanto a vantaggio del cliente** ed è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (v. art. 127 T.U.B.).

Ai contratti bancari il Codice civile del 1942 dedica il **Capo XVII del Titolo III del Libro IV**: scelta che è considerata una vera

e propria novità all'epoca dell'emanazione del Codice civile italiano, in cui le banche svolgevano prevalentemente l'attività di raccolta del risparmio privato per poi investire le somme ricevute nell'erogazione di credito alle imprese. Per questa ragione, il mutuo e il conto corrente bancario non sono stati disciplinati nel Capo dedicato ai contratti bancari, che regola soltanto quei contratti che abbiamo chiamato "necessariamente bancari".

2.1. *Il contratto di conto corrente bancario*

Causa e profili di disciplina

Il contratto di conto corrente bancario (o di corrispondenza) è un **contratto innominato misto**, alla cui costituzione e disciplina concorrono plurimi e distinti elementi negoziali, i quali si fondono in ragione dell'unitarietà della causa. In esso confluiscono, infatti, sia un negozio gestorio (mandato), relativamente al servizio di cassa (pagamenti e interessi), sia un negozio costitutivo della provvista (per il tramite di un deposito bancario, di un'apertura di credito, di uno sconto bancario o di un'anticipazione bancaria), sia un accordo che regola le partite in dare e avere, con annotazione in prospetto (conto) e formazione di un saldo differenziale.

Ne consegue che, per un verso, assume rilievo preminente l'impegno della banca, riconducibile al rapporto di mandato richiamato dall'art. 1856 c.c., ad agire con diligenza eseguendo incarichi (pagamenti ovvero riscossione di crediti) su ordine del cliente; la banca, in sostanza, fornisce un servizio di cassa, assumendosi l'obbligo di compiere una fedele e regolare annotazione delle operazioni sul conto corrente. Per altro verso, viene in rilievo il deposito del risparmio del correntista, creditore verso la banca delle somme depositate nel conto, che impegna quest'ultima (debitrice) alla restituzione delle somme ivi confluite. Tale contratto presenta altresì elementi propri della delegazione e di altri negozi tipici, identificabili con riferimento alle singole operazioni bancarie di volta in volta realizzate.

Differenze rispetto al conto corrente ordinario

Il conto corrente bancario deve essere tenuto distinto dal **conto corrente ordinario**, disciplinato dagli artt. 1823 ss. c.c., in forza del quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti dalle reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto. La **principale differenza** tra il conto corrente bancario e quello ordinario risiede nel fatto che, nel primo, il correntista ha diritto di disporre in qualsiasi momento delle somme che risultano a suo credito (**esigibilità immediata del saldo**); viceversa, nel secondo, il correntista non può esigere il saldo del conto se non alla scadenza prestabilita. Per quanto concerne la

Conto corrente
bancario
co-intestato

disciplina applicabile al conto corrente bancario, essa va ricavata anche da quanto previsto il Codice civile in tema di “operazioni bancarie in conto corrente” agli artt. 1852 ss.

Il **conto corrente bancario** può essere **co-intestato a più persone**, potendosi alternativamente prevedere che il potere di operare sul conto debba essere esercitato congiuntamente dai contitolari ovvero disgiuntamente. Occorre, tuttavia, considerare che, in mancanza di un patto con cui si prevede che tutti i correntisti possano utilizzare il conto anche separatamente, opera una presunzione relativa di regime a “firma congiunta”, come si desume dall’art. 1854 c.c., ove è peraltro previsto un **regime di solidarietà tra co-intestatori**, che si considerano verso la banca debitori e creditori in solido del saldo del conto (una solidarietà, dunque, sia dal lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale del saldo del conto, sia dal lato passivo, in termini di liberazione integrale della banca nei confronti di tutti i cointestatori per effetto del pagamento da questa effettuato a uno solo di essi). I **rapporti interni tra correntisti coi-intestatori** sono, invece, regolati dall’art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui il debito o il credito solidale si dividono in quote eguali, se non risulti diversamente.

Conto corrente
bancario
co-intestato
e titolarità
del credito

La co-intestazione di un conto corrente bancario pone il problema se ad essa consegua anche la contitolarità delle somme depositate (ossia del credito verso la banca).

Al riguardo, la giurisprudenza è ormai orientata nel ritenere che **la co-intestazione**, pur attribuendo ai co-intestatori la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto soltanto verso la banca (*ex art. 1854 c.c.*), non fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto, ma, in quanto atto unilaterale, sarebbe **idonea a trasferire la sola legittimazione ad operare sul conto corrente bancaria**, non già anche la titolarità del relativo credito verso la banca.

Ne consegue che l’atto unilaterale di co-intestazione è, di per sé, inidoneo a trasferire al titolarità del credito, dovendosi a tal fine dimostrare l’esistenza di un precedente contratto di cessione del credito, di cui la co-intestazione sia atto esecutivo, ovvero che la co-intestazione costituisce proposta contrattuale (del negozio *ex art. 1260 c.c.*) accettata per comportamento concludente, a meno che non si accerti che le somme presenti sul conto co-intestato siano di appartenenza esclusiva di uno solo dei correntisti e che la co-intestazione sia stata impiegata come uno strumento per perseguire indirettamente una finalità liberale, in presenza di un c.d. *animus donandi*, che va comunque provato dal co-intestatorio beneficiario della donazione (indiretta).

FOCUS GIURISPRUDENZIALE

Cass., 28 giugno 2002 n. 9494 – Causa del contratto di conto corrente bancario.

“La causa del contratto di conto corrente di corrispondenza implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato; sicché, proprio nell’autorizzazione conferita in via preventiva alla banca dal cliente deve ravvisarsi la ragione che converte l’acquisizione da parte della banca di somme da terzi dovute al correntista ed il successivo versamento in conto di una rimessa dello stesso cliente sul conto, con l’effetto proprio della rimessa diretta, idonea a costituire un deposito a suo favore, ovvero, se il conto abbia affidamento della banca e presenti un saldo passivo, a ricostituire la provvista o ad estinguere il debito (immediatamente esigibile) dello sconfinamento dal fido, con effetto propriamente solutorio”.

Cass., 3 settembre 2019 n. 21963 – Cointestazione di conto corrente bancario e contitolarità del credito.

“La cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario”.

DOMANDE DI APPROFONDIMENTO

Quali sono le fonti del diritto che regolano specificamente i contratti bancari?

I contratti bancari trovano la loro disciplina specifica nel Codice civile, nel Testo Unico Bancario (artt. 115 ss.), nonché, qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, nel Codice del consumo.

Come va qualificato il contratto di conto corrente bancario?

Il contratto di conto corrente bancario è un contratto innominato misto, la cui causa, pur unitaria, è composta da una pluralità di distinti elementi negoziali, rappresentati da un mandato conferito dal cliente, relativamente al servizio di cassa (pagamenti e interessi), da un negozio costitutivo della provvista, nonché da un accordo che regola le partite in dare e avere. Occorre, poi, tener conto, ai fini della disciplina applicabile, delle disposizioni codicistiche in tema di operazioni bancarie in conto corrente (artt. 1852 ss. c.c.).